

COMUNE DI PIRAINO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)



SCHEMA

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER I
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E
DELLA PERSONA CON DISABILITA'

ARTICOLO 1

Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della persona con disabilità

1. Nel Comune di Piraino è istituito il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della persona con disabilità, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge n. 112 del 12.07.2011, istitutiva del Garante Nazionale e dalla Legge Regionale n. 47 del 10.08.2012, istitutiva dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.

2. Il Garante è un organo monocratico.

3. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

ARTICOLO 2

Nomina, titoli, durata e incompatibilità

1. Il Garante è nominato da Sindaco, previo avviso pubblico e sentiti i capigruppo, su proposta dell'assessorato ai Servizi Sociali, tra persone che dispongono di particolare competenza e professionalità nei settori della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, delle problematiche concernenti l'età evolutiva, della prevenzione del disagio sociale.

2. Costituiscono titoli per la nomina i seguenti requisiti:

- a)** Competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
- b)** Competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti dei minori;
- c)** Laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia ed equipollenti;
- d)** Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in neuropsichiatria infantile e pediatria;
- e)** Laurea in scienze sociali (assistente sociale) con formazione nell'ambito del disagio degli adolescenti e dei ragazzi;
- f)** Giudice tutelare;
- g)** Esponenti di associazioni che non ricoprino incarichi elettivi e che si occupano specificatamente di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

3. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può: essere amministratore o dipendente del Comune di Piraino né di enti pubblici o privati ad esso riconducibili; ricoprire cariche elettive o incarichi elettivi del Comune, essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini (entro il secondo grado) di amministratori o consiglieri del Comune.

4. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 2, il Sindaco invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica.

5. Il Sindaco, inoltre, può revocare, in qualsiasi momento, il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza, o per giustificati motivi relazionati dal Sindaco e dall'Assessore ai Servizi Sociali.

6. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

ARTICOLO 3

Funzioni del Garante

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

a. vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003 n. 77;

b. promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c. vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa, condizione sociale. Il Tutore favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

d. promuove e sostiene, in armonia con l'Amministrazione Comunale, forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

e. accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano, comunicandole al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;

f. effettua attività di monitoraggio sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;

g. promuove, in collaborazione con gli Organi Istituzionali dell'Ente Locale e altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

h. promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;

i. segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico

sanitario;

j. esprime, su richiesta, parere non vincolante alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle deliberazioni in materia di interventi a favore dell'infanzia;

k. verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;

l. promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

m. propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

n. intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

o. promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;

p. effettua monitoraggi e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socioeducative nonché, in via preventiva, l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

q. avvia, sentita l'Amministrazione Comunale, le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi per la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

r. persegue, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

s. promuove, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap, al fine di diffondere la cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

t. collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune;

u. segnalare al Sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

v. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003.

ARTICOLO 4

Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età e delle persone con disabilità.
2. Le informazioni rese al garante saranno tutelate dalla massima riservatezza e del rispetto della legge sulla privacy.

ARTICOLO 5

Struttura e personale

1. Il Garante, per lo svolgimento delle sue funzioni sarà individuata una sede che consenta il rispetto della riservatezza e della legge sulla privacy e si avvale degli uffici e del personale della Segreteria Generale e dell'Ufficio Affari Sociali del Comune, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

ARTICOLO 6

Trattamento Economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

ARTICOLO 7

Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno, in quanto compatibili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.